

**Circolare n°:** 10/2020

**Oggetto:** *Sostegno finanziario alle imprese: la moratoria ABI e gli altri strumenti per la liquidità aziendale*

**Sommario:** Nei giorni scorsi, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, del Decreto Legge "Cura Italia", il Governo ha approvato, tra le altre, alcune misure di sostegno finanziario alle imprese.

**In precedenza anche l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) aveva comunicato l'estensione dell'accordo con le associazioni delle imprese, in base al quale è possibile richiedere la sospensione o l'allungamento dei prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Di fronte alla perdurante incertezza e all'aggravarsi delle difficoltà economiche legate all'emergenza epidemiologica del Covid-19, il sistema bancario e il settore pubblico, hanno varato un primo pacchetto di misure agevolate, da un lato per attenuare il peso finanziario sulle imprese dall'altro per favorire l'afflusso di liquidità a tutti i settori dell'economia.

In particolare, le misure attualmente disponibili e in attesa di nuovi interventi da parte del Governo sono:

- La moratoria ABI;
- La moratoria introdotta dall'art 54 del DL Cura Italia;
- Il fondo di garanzia centrale per le PMI.

**Scopo della presente circolare è quello di delineare la disciplina di ciascuno strumento, ponendo l'enfasi sugli elementi da esaminare per l'adozione della soluzione più idonea ed efficace.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.1	—————	MORATORIA ABI
P.2	—————	MORATORIA DL CURA ITALIA
P.3	—————	FONDO DI GARANZIA E MISURE PER LE IMPRESE NON PMI
P.4	—————	CONFRONTO TRA GLI STRUMENTI

Riproduzione vietata

## MORATORIA ABI:

---

La moratoria, stabilita sulla base dell'accordo<sup>1</sup> tra ABI e associazioni di Imprese, è riferita ai finanziamenti concessi alle **PMI, ovvero ad aziende con un numero di dipendenti non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro)**, danneggiate dalla pandemia "COVID-19".

### **BENEFICIARI**

Possono aderire alla moratoria solo le PMI il cui debito non sia classificato come NPL<sup>2</sup> (Non Performing Loans) presso la banca a cui si richiede la moratoria, e che non abbiano già aderito nei precedenti 24 mesi ad altre moratorie.

### **OPERAZIONI AMMISSIBILI**

Gli interventi nell'ambito della moratoria ABI, riferiti solo ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020, che ciascun richiedente può attivare sono:

1. sospensione della quota capitale delle rate/canoni dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui e aperture in c/c ipotecario, a condizione che il piano di ammortamento sia già iniziato), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, per un massimo di 12 mesi;
2. allungamento delle scadenze per i finanziamenti rateali (es. mutui) fino ad un massimo del 100% della durata residua dell'ammortamento;
3. allungamento nel caso del credito di breve termine e del credito agrario di conduzione, per un periodo massimo rispettivamente pari a 270 giorni e a 120 giorni, inclusi anche i tempi di radiazione degli effetti anticipati (ossia del termine entro il quale la banca riversa sul fido di cassa le anticipazioni insolute).

### **CONDIZIONI ECONOMICHE E GARANZIE**

Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri connessi alla realizzazione dell'operazione.

---

<sup>1</sup> Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020.

<sup>2</sup> Prestiti la cui riscossione è incerta a causa del peggioramento della propria situazione economica e finanziaria, e ripartiti nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

## MORATORIA DL CURA:

---

Il decreto Cura Italia all'art. 56 ha introdotto una particolare moratoria che si affianca a quella dell'ABI.

### **BENEFICIARI**

Possono accedere alla moratoria in oggetto le PMI, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori economici. Sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricompresi tra i beneficiari anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

### **REQUISITI**

L'impresa (o partita iva), al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere *in bonis*, ossia non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Considerato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di rilevante impatto per l'economia, le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è *in bonis* anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

### **OPERAZIONI AMMISSIBILI**

Le misure per sostenere le attività imprenditoriali hanno per oggetto:

1. la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;

2. la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
3. la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

La misura prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri in capo al richiedente (le condizioni economico-finanziarie rimangono inalterate).

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, cioè dal 17 marzo 2020.

La comunicazione può essere inviata anche via PEC (modalità consigliata), ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Nella comunicazione l'impresa deve autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

E' opportuno che l'impresa prima di inviare qualsivoglia comunicazione valuti adeguatamente la scelta sulla base di tutte le linee a scadenza e a revoca in essere (si rinvia al paragrafo 4 "confronto" per alcuni brevi spunti di riflessione).

#### **EFFETTI SULLA CENTRALE DEI RISCHI**

Di particolare rilievo sono gli impatti della moratoria in esame sulla centrale dei rischi del soggetto finanziato. Nel comunicato del 23 marzo scorso Banca d'Italia ha chiarito che:

- Per i soggetti che beneficiano della moratoria ex art. 56 DL Cura Italia (di cui ai punti precedenti n. 1 e 2) gli intermediari non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato in Centrale dei rischi;
- Per i soggetti che beneficiano della sospensione delle rate/quote di capitale, per l'intero periodo di efficacia della moratoria, gli eventuali inadempimenti già in essere non dovranno essere considerati ai fini della valorizzazione dello "stato del rapporto"<sup>3</sup>. In ogni caso l'esposizione non potrà essere classificata a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

#### FONDO DI GARANZIA:

---

Una valida alternativa alle moratorie, e i cui effetti sono per lo più sottostimati rispetto alla sospensione delle rate/quota capitale, è rappresentata dal **Fondo di Garanzia**, la cui dotazione e il cui intervento (in termini di tipologia di operazioni ammesse) sono stati rafforzati dal recente DL Cura Italia.

Si ricorda che l'operatività del fondo è **riservata solo alle PMI**. Sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

In deroga alle attuali disposizioni operative, dal 17 marzo 2020 fino al 17 dicembre 2020, l'operatività del Fondo è modificata nei seguenti termini:

- è prevista una **garanzia a titolo gratuito** per tutti i beneficiari, senza applicazione di alcuna commissione;
- l'importo massimo garantito per singola impresa viene incrementato **da 2,5 milioni a 5 milioni di euro**;
- la **percentuale di garanzia del fondo sarà pari all'80% per la garanzia diretta e al 90% in caso di riassicurazione** nel limite di 1,5 milioni per singola operazione;
- sono ammissibili anche gli **interventi di rinegoziazione del debito**, a condizione che il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo pari al 10% del debito residuo oggetto di rinegoziazione;

---

<sup>3</sup> Variabile che fornisce informazioni sulla situazione del credito. Esempi di stato del rapporto sono: presenza di insoluti/sconfini continuati superiori a 90 giorni ma inferiori a 180 giorni, insoluti/sconfini continuati superiori a 180 giorni, garanzie attivate con esito negativo, contestazioni, inadempienze probabili, sofferenze.

- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- l'accesso al fondo verrà effettuato solamente sulla base della **valutazione economico-finanziaria** del richiedente, senza tener conto dell'andamento del rapporto col sistema bancario (ossia senza valutare stati di tensione finanziaria dovuti al perdurare dell'emergenza Covid-19);
- in caso di mancato perfezionamento delle operazioni non sarà dovuta alcuna commissione (attualmente fissata in 300 euro);
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro concessi in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata.

#### **MISURE PER LE IMPRESE NON PMI**

A favore delle imprese non rientranti nella definizione comunitaria di PMI, il DL Cura Italia ha previsto una particolare forma di **controgaranzia** per le banche da parte di CDP (Cassa depositi e prestiti SpA).

Possono beneficiare di tale misura le imprese che:

- non hanno accesso al Fondo di Garanzia;
- hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19;
- operano in specifici settori individuati da individuare con apposito Decreto del Ministero dell'economia.

La garanzia rilasciata dallo Stato a favore di CDP (che a sua volta ha assunto nella forma di garanzia su portafogli di finanziamenti le esposizioni delle banche) può arrivare fino all'80% dell'esposizione assunta.

## CONFRONTO TRA GLI STRUMENTI:

---

Le imprese hanno attualmente a disposizione un ventaglio di misure, per il momento limitato e che verrà integrato nelle prossime settimane da nuovi interventi, per affrontare l'esigenza di liquidità (o in altri termini per contenere il deflusso di liquidità in un periodo di ridotta o assente operatività).

La valutazione della soluzione più idonea tra quelle esaminate deve fondarsi su un attento esame delle caratteristiche del singolo strumento, evitando scelte affrettate che possono produrre effetti deleteri ulteriori.

Una prima valutazione che ogni singola azienda dovrà svolgere è che la moratoria (in termini di sospensione della quota capitale), in linea generale, è utile laddove il piano di ammortamento sia già in fase avanzata, ossia nelle situazioni in cui pagamento della quota capitale ha un peso preponderante all'interno della rata. Il vantaggio risulta essere maggiore all'approssimarsi della scadenza residua del finanziamento.

Nel caso invece dell'allungamento delle scadenze la soluzione appare, sempre in termini generali, efficace per quanti si trovano ad inizio piano di ammortamento (infatti la sospensione delle quote capitali risulta in questo caso poco adeguata). La proposta va comunque negoziata con la banca al fine individuare una soluzione che sia vantaggiosa e al contempo sostenibile.

A tal riguardo è opportuno che le imprese, oltre alla domanda di moratoria, predispongano già un set documentale (situazioni trimestrali aggiornate, confronto economico-finanziario 2019-2020 per trimestri/semestri, previsionale 2020, business plan) in modo tale da supportare prontamente il processo istruttorio della banca.

Rispetto alla moratoria dell'ABI, quella introdotta **dal DL Cura Italia** risulta più breve, in termini di orizzonte temporale oggetto di sospensione (fino al 30-09 contro i 12 mesi di quella ABI), e con meno soluzioni (non c'è per esempio l'ipotesi dell'allungamento delle scadenze).

E' prevista invece una valutazione essenzialmente automatica, previa autodichiarazione da parte dell'impresa di aver subito carenze temporanee di liquidità, e nessun aggravio in termini di maggiori oneri.

Anche in questo caso, pur essendo la procedura soggetta ad una maggiore celerità, se non altro nelle attese, è consigliabile predisporre un quadro documentale di supporto (ut supra), in modo da evitare che la banca possa richiedere successive integrazioni e dilatare i tempi di istruttoria.

Elemento non secondario è poi il mantenimento del rating aziendale che risulterebbe garantito con la moratoria DL Cura Italia, mentre è astrattamente possibile che la moratoria ABI possa determinare un declassamento del rating. Senza addentrarci nei tecnicismi previsti dalle normative bancarie, ciascuna banca dovrà a seguito della moratoria (ABI) riverificare se in base alle nuove condizioni contrattuali (che ricordiamo possono essere oggetto di modifica) vi sia un aggravamento del rischio di credito (che richiede maggiori accantonamenti), peggiorando quindi il rating aziendale.

Quanto invece al **fondo di garanzia**, ad un attento esame appare la soluzione con maggiori benefici. Con la garanzia diretta (fino all'80%) sarà possibile accedere ad una ristrutturazione del debito, incrementando il finanziamento di un importo almeno pari al 10% del debito residuo per effettuare nuovi investimenti.

In questo modo le aziende possono combinare un intervento sulla liquidità (estensione della durata dei finanziamenti in essere e riduzione del monte impegni finanziari) con un investimento in grado di generare maggiore redditività.

Come evidenziato in precedenza, e a maggior ragione visto che si tratta di un'operazione di medio-lungo termine, è opportuno predisporre un set documentale di supporto al processo istruttorio della banca.

Nella tabella seguente vengono sintetizzati (si considerino come indicazioni di carattere meramente generale) alcuni dei principali vantaggi e svantaggi dei singoli strumenti, precisando fin d'ora che ogni caso deve essere valutato singolarmente.

	<b>MORATORIA ABI</b>	<b>MORATORIA DL CURA ITALIA</b>	<b>FONDO DI GARANZIA</b>
<b>VANTAGGI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggiore durata (12 mesi)</li> <li>• Migliori soluzioni (allungamento scadenza fidi a breve termine e radiazione effetti, allungamento scadenze medio/lungo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun peggioramento del rating aziendale</li> <li>• Concessione automatica, previa compilazione autodichiarazione</li> <li>• Nessun onere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanzia diretta (fino all'80%) a titolo gratuito con plafond elevato 5 milioni di Euro</li> <li>• Combinazione di rinegoziazione (allungamento</li> </ul>

Riproduzione vietata



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termine)</li> <li>• Tendenziale irrilevanza del peggioramento del rating aziendale se la moratoria è richiesta su linee a scadenza</li> </ul>	aggiuntivo (stesse condizioni economiche) per il richiedente	scadenze) e investimento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estensione anche alle imprese agricole e della pesca (tramite ISMEA)</li> </ul>
<b>SVANTAGGI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibile peggioramento del rating se la moratoria è richiesta su linee a breve termine</li> <li>• Possibile variazione delle condizioni economiche e finanziarie e/o nuove garanzie</li> <li>• Tempi di istruttoria non celeri ma retroattiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soluzioni ridotte rispetto a moratoria ABI</li> <li>• Sospensione fino al 30-09 (salvo ulteriori modifiche)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna moratoria (ma possibili combinazioni)</li> <li>• La CR va monitorata (gestione efficiente delle linee) per evitare che dopo il 17-12 il modulo andamentale peggiori il rating in caso di nuovi interventi</li> </ul>

*Lo Studio rimane a disposizione per valutare caso per caso l'opportunità di adottare uno o un mix di strumenti, sulla base di una pianificazione finanziaria da costruire.*

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

Cordiali saluti

**Studio Brunello e Partner**

**Dr. Enrico Bozzolan**

**Dr. Fabio Pavan**